

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 27/2005.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 giugno 2005,

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2003, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giorgio Putti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEA – Ente per nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente per l'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con

il conto consuntivo per l'esercizio 2003 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giorgio Putti

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLO-
GIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE — ENEA PER L'ESERCIZIO 2003

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Nomina degli organi	»	13
2. Considerazioni generali	»	15
2.1 Attività istituzionale	»	15
2.2 Organi dell'Ente	»	17
2.3 La pianificazione delle attività dell'Ente	»	22
2.4 Struttura organizzativa e regolamenti	»	23
2.5 Eventi che hanno caratterizzato la gestione del- l'Ente	»	27
3. Gestione del personale	»	38
3.1 Andamento dell'organico	»	38
3.2 Costo del personale	»	39
4. Attività di controllo	»	41
4.1 Controllo interno: organi preposti e relative fun- zioni	»	41
5. Partecipazioni	»	42
5.1 Tipologia di partecipazioni	»	42
6. Gestione finanziaria	»	45
6.1 Fonti di finanziamento	»	45
6.2 Il Bilancio preventivo e consuntivo	»	46
6.5 Sistema di contabilità economica: stato di avan- zamento	»	53
7. Considerazioni conclusive	»	56

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Il decreto legislativo 30 gennaio 1999 n° 36, di riordino dell'ENEA, nell'abrogare la legge 25 agosto 1991 n° 282, aveva con l'art. 11 modificato il controllo esterno stabilendo che, la Corte dei Conti esercitasse esclusivamente il controllo sul Bilancio consuntivo in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n° 259 che prevede il controllo concomitante attraverso la presenza di un magistrato delegato dalla Sezione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

Il decreto legislativo 3 settembre 2003 n° 257 di riordino dell'ENEA, a differenza di quanto indicato nel precedente decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, ha ripristinato all'art. 22 il controllo previsto dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n° 259.

Si riferisce dunque sulla gestione finanziaria dell'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, relativa all'esercizio 2003, ai sensi dell'art. 22, punto 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n° 257 e a norma delle leggi 21 marzo 1958 n° 259 e 30 gennaio 1999 n° 36. La precedente relazione concernente l'esercizio 2002 è pubblicata in Atti parlamentari XIV legislatura, doc. XV, n° 204.

1. Nomina degli organi

Anche per l'anno 2003, nella vigenza del decreto legislativo 36/99, la gestione dell'Ente è stata svolta dal Commissario Straordinario unitamente a due Vice Commissari, nominati dal Presidente del Consiglio con decreto del 12 ottobre 2001 e prorogati con successivi decreti dell'11 aprile 2002, dell'11 ottobre 2002, del 30 dicembre 2002 e dell'11 aprile 2003, fino alla ricostituzione degli organi come da decreto legislativo 257/2003.

La gestione commissariale nel corso del 2003 è stata caratterizzata dall'emanazione n° 38 deliberazioni commissariali.

In data 23 dicembre 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di applicazione del citato decreto di riordino n° 257/2003, è stato nominato il Presidente dell'ENEA.

In data 23 dicembre 2003 il Ministro delle attività produttive ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente ed in data 26 gennaio 2004 ha nominato il Collegio dei revisori.

In data 4 marzo 2004 la Regione Campania ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio con richiesta di annullamento del *"decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2003 nella parte in cui nomina il componente del Consiglio di amministrazione dell'ENEA "designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni" della designazione effettuata dal Ministro per gli Affari Regionali, in qualità di Presidente della Conferenza Stato-Regioni, in assenza della necessaria convocazione e determinazione sul punto della Conferenza medesima"*.

In data 24 gennaio 2005 con decreto, il Ministro dell'attività produttive, ha nominato un consigliere di designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sostituzione di un consigliere deceduto.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

2.1 Attività istituzionale

L'ENEA, come indicato all'art. 2 del decreto legislativo 257/2003 è un ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base ed applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria organizzativa, patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo adottato conformemente al decreto legislativo 257/2003 nonché al decreto legislativo 5 giugno 1998 n° 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, competono all'ENEA, le seguenti attività:

- a) promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti nei settori di sua competenza;
- b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;
- c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di sua competenza con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;
- d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;
- e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta competenza specifiche;

- f) svolgere attività di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonché favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale;
- g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole;
- h) collaborare con le regioni e con le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
- i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998 n° 204;
- l) promuovere la formazione, in particolare post universitaria, e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni;
- m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
- n) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'ENEA, secondo quanto stabilito all'art. 16 del decreto di riordino opera sulla base di un piano triennale di attività e sulla base di un piano annuale di dettaglio.

Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività l'ENEA può utilizzare i seguenti strumenti (art. 17 del decreto legislativo 257/2003):

- a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;
- b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi;